

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

R.G. N. 2765/2018 – Giudice dott.ssa Mazzoletti

Nella causa di:

LUCA BIANCHI (C.F. _____), nato a Lecco il 13 maggio 1960 e residente in Roma, Via Tasso n. 45 e **MARISA VERDI** (C.F. _____), nata a Lecco il 10 aprile 1964, residente in Roma, Via Tasso n. 45, entrambi elettivamente domiciliati in Milano, Via Freguglia n. 55, presso lo studio dell'avv. Arianna Quadri (C.F. _____) che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce al presente atto.

I resistenti dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al numero di fax 02/-----, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata arianna.quadri@pec.it.

- resistenti -

contro

BANCA ALFA S.P.A., con l'avv. Giuliana Gialli

- ricorrente -

◦ ◦ ◦
- - -

COMPARSА DI RISPOSTA EX ART. 702-BIS, QUARTO COMMA, COD. PROC. CIV.,

NELL'INTERESSE DEL SIGNORI LUCA BIANCHI E MARISA VERDI

Premesso che:

- Con ricorso *ex art. 702-bis* cod. proc. civ., depositato il 5 febbraio 2020, la Banca Alfa S.p.A. (di seguito, “Alfa” o la “Ricorrente”) ha convenuto avanti il Tribunale di Milano il Sig. Luca Bianchi e la Sig.ra Marisa Verdi (di seguito, il signor “Bianchi” o il “Resistente”, entrambi i “Resistenti”), chiedendo

all'Illustre Giudice di revocare l'atto con cui il signor Bianchi aveva conferito in fondo patrimoniale, a favore proprio, nonché della moglie, signora Marisa Verdi, l'appartamento e l'annesso box siti in Celle Ligure (SV), via del Mare n. 19 (di seguito, l'“**Immobile**”) ed identificati al NCEU di Savona al fg. --, mapp. --, sub. -- e --.

- Alfa ha chiesto all'Illustre Giudice adito “*di revocare ex art. 2901 cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti di Banca Alfa S.p.a., l'atto in data 8 gennaio 2016 [...] con il quale il signor Luca Bianchi ha costituito un fondo patrimoniale ai sensi degli artt. 167 ss. cod. proc. civ., a beneficio del medesimo signor Luca Bianchi e della moglie, signora Marisa Verdi, conferendovi i seguenti beni immobili, già di proprietà esclusiva del medesimo signor Luca Bianchi [...]*” (cfr. avv. ricorso, pag. 10).
- A dire di controparte, la revoca dovrebbe essere disposta in virtù della presunta dispersione della garanzia patrimoniale determinata dal conferimento in fondo patrimoniale dell'Immobile originariamente di proprietà esclusiva del signor Bianchi.
- Il Giudice nominato, dott.ssa Mazzoletti, con decreto in data 28 febbraio 2020 ha fissato l'udienza del 20 aprile 2020 per la comparizione delle parti, assegnando ai Resistenti termine non oltre dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione.
- In data 4 marzo 2020 Alfa ha notificato il proprio ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, agli odierni esponenti.
- Visti gli artt. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni

dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, e 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23, il Giudice, con decreto emesso in data 17 aprile 2020, ha differito l'udienza di prima comparizione delle parti al 5 giugno 2020.

Con il presente atto, il signor Luca Bianchi e la signora Marisa Verdi, come sopra difesi, rappresentati e domiciliati, si costituiscono nel presente giudizio ed espongono quanto segue.

○ ○ ○
— —

1. Eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito

Alfa ha erroneamente introdotto il presente giudizio innanzi al Tribunale di Milano.

Invero, considerato che l'Immobile è situato in Celle Ligure, controparte avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale di Savona, competente ai sensi dell'art. 21 cod. proc. civ., a norma del quale "*Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, [...], è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda*".

Peraltro, il foro adito non corrisponde nemmeno al foro generale del convenuto di cui all'art. 18 cod. proc. civ., essendo entrambi i resistenti residenti in Roma.

2. La necessaria conversione del presente giudizio nelle forme del rito ordinario

Il presente giudizio non è idoneo ad essere deciso nelle forme di cui al processo sommario di cognizione in quanto necessita di un'istruzione probatoria molto complessa, non essendo sufficienti le prove documentali allegata dalla Ricorrente.

Per i motivi che saranno meglio espressi nel paragrafo seguente, infatti, si rende necessario anzitutto assumere la testimonianza del signor Angelo Rossi, presidente del CdA e legale rappresentante della società Gamma S.p.A., con riferimento agli accordi all'epoca intercorsi tra quest'ultima e la Beta S.r.l. (di seguito "**Beta**") – di cui il signor Bianchi è amministratore e rappresentante legale – per l'avvio di un importante progetto di ristrutturazione del complesso residenziale e commerciale sito in Lecco di cui si dirà meglio *infra*.

Inoltre, sempre con riferimento all'accordo di cui sopra, è essenziale disporre una Consulenza Tecnica d'ufficio la quale dimostrerà l'idoneità del menzionato progetto, ove avviato, a ripianare la situazione economico – finanziaria di Beta, permettendole di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di Alfa.

Il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis* e ss. cod. proc. civ. non è applicabile al presente giudizio proprio in virtù della complessità dell'istruttoria che dovrà essere condotta e che richiede che il processo sia celebrato nelle forme del rito ordinario (**Nota 1**).

3. Infondatezza nel merito della pretesa di Alfa

L'azione di Alfa è priva di qualsivoglia fondamento in quando basata su una rappresentazione dei fatti lacunosa che ha dato luogo ad una errata ricostruzione circa la sussistenza dei presupposti per poter esperire l'azione revocatoria *de qua*.

In primo luogo si rileva come la fideiussione rilasciata dal signor

Nota 1 Nel senso dell'inapplicabilità del rito sommario di cognizione a controversie che richiedono accertamenti istruttori prevedibilmente lunghi e complessi, si veda Trib. Torino, 2 marzo 2010.

Bianchi non fosse escutibile al momento della costituzione del fondo patrimoniale in quanto la società – obbligata principale nei confronti di Alfa – aveva sino a quel momento correttamente adempiuto le proprie obbligazioni, provvedendo a pagare tutte le rate del mutuo, come previste dal piano di ammortamento.

Come noto, ai fini dell'azione revocatoria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia precedente rispetto al sorgere del diritto di credito, come è nel caso di specie, il requisito soggettivo di cui deve essere provata la sussistenza in capo al debitore non è quello della *scientia damni*, bensì quello del *consilium fraudis*.

La Ricorrente avrebbe quindi dovuto dimostrare non già la semplice conoscenza o conoscibilità da parte del signor Bianchi di arrecare un pregiudizio al diritto di credito di Alfa, bensì la dolosa preordinazione del Resistente di costituire il fondo patrimoniale allo scopo di privare il creditore della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., precludendogli, ovvero rendendogli difficile, l'attuazione coattiva del diritto vantato.

Detta circostanza non è però stata provata da Alfa – le cui allegazioni erano volte a provare la sussistenza della mera *scientia damni* in capo al signor Bianchi – la quale dunque non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza, in capo al Resistente, dell'elemento soggettivo.

In secondo luogo, controparte non ha nemmeno provato la sussistenza del requisito oggettivo (*eventus damni*) in capo al Resistente (Nota 2).

Nota 2 Cass. 15257/2004; Cass. 23743/2011, ove viene affermato che la sussistenza dell'*eventus damni* deve essere valutata nel momento storico in cui è stato compiuto l'atto di

La Ricorrente ha invero rilevato che il signor Bianchi *“ha costituito il fondo patrimoniale [...] contestualmente all’emergere della crisi della Società”* (cfr. avv. ricorso pag. 7; enfasi nostra, n.d.r.).

Ma nel corso dell’anno 2015 la società Beta aveva avviato delle trattative con Gamma S.p.A., la quale intendeva affidarle l’appalto per la ristrutturazione di un complesso immobiliare di pregio, composto da unità sia ad uso abitativo, sia ad uso commerciale, sito in Lecco, via dei Bravi n. 12 (di seguito l’**“Accordo”**).

A tal fine, il signor Bianchi ed il signor Angelo Rossi, Presidente del CdA e legale rappresentante della società Gamma S.p.A., si erano incontrati molteplici volte e la trattativa era sfociata nella lettera d’intenti datata 5 novembre 2015 (**doc. 1**).

Il signor Bianchi, dunque, confidava nella conclusione dell’Accordo e nell’avvio del progetto di ristrutturazione il quale avrebbe apportato un rilevante beneficio economico a Beta, garantendole incassi più che sufficienti per adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di Alfa.

Il Resistente, a quel tempo, era dunque assolutamente persuaso dell’imminente conclusione delle trattative in corso con Gamma S.p.A. e riteneva che la garanzia patrimoniale rappresentata dall’Immobile fosse ormai superflua.

La costituzione del fondo patrimoniale, pertanto, era finalizzata solo ed esclusivamente a destinare l’Immobile alle esigenze del signor Bianchi e della

disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il residuo patrimonio del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione.

sua famiglia, e nessuno scopo distrattivo può ravvisarsi in tale atto che, comunque, non sarebbe stato idoneo a cagionare alcun pregiudizio all'aspettativa creditoria di Alfa.

Che poi l'Accordo non sia stato concluso, per motivi unicamente ascrivibili a Gamma S.p.A., è irrilevante, in quanto il momento di riferimento per valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ. è quello dell'espletamento dell'atto dispositivo.

Alla luce di ciò risulta evidente come il pregiudizio lamentato da Alfa non solo non era voluto dal signor Bianchi, né era da quest'ultimo conosciuto ovvero conoscibile, ma non avrebbe nemmeno potuto configurarsi laddove l'Accordo con Gamma S.p.a. fosse stato concluso.

In mancanza della prova, sia dell'elemento soggettivo, sia dell'*eventus damni*, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale dovrà pertanto essere ritenuto perfettamente valido e legittimamente eseguito da parte del Ricorrente.

4. Le istanze istruttorie

Al fine di poter dimostrare la sussistenza e la portata delle trattative per la conclusione dell'Accordo, si richiede l'assunzione della prova orale nei termini e nei modi che verranno di seguito formulati al fine di dare ulteriore certezza e conferma dei fatti sopra esposti:

1. "Vero che in data 16 aprile 2015 egli contattava il signor Bianchi proponendogli un incontro presso gli uffici di Beta S.r.l. in Milano, Via Larga n. 28, al fine di illustrare il progetto di ristrutturazione del complesso sito in Lecco, via dei Bravi n. 12".
2. "Vero che nel corso del predetto incontro il signor Bianchi e il signor

Rossi concordavano di incontrarsi nuovamente, presso il luogo in cui sorge il complesso, ossia in Lecco, via dei Bravi n. 12 e che detto incontro avveniva il successivo 28 aprile 2015”.

3. “Vero che successivamente il signor Bianchi ed il signor Rossi si incontravano altre volte e, nello specifico, in data 15 maggio 2015, 19 giugno 2015 e 11 settembre 2015 al fine di definire i dettagli del contratto di appalto che Gamma S.p.A. avrebbe stipulato con Beta S.r.l.”.
4. “Vero che il 5 novembre 2015 il signor Rossi, nella sua qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante di Gamma S.p.A., inviava a Beta S.r.l. la lettera d'intenti prodotta *sub* doc. 1 che si rammostra”.
5. “Vero che anche successivamente all'invio della lettera del 5 novembre 2015 i contatti tra il signor Bianchi ed il signor Rossi continuavano per alcuni mesi, salvo poi interrompersi definitivamente nel luglio 2016”.

Si indica, quale teste da escutere su tutti i capitoli di prova di cui sopra, il signor Angelo Rossi, Presidente del CdA e rappresentante legale di Gamma S.p.A., residente a Milano, in Via Larga 10.

Al fine di poter dimostrare l'idoneità dell'Accordo a permettere a Beta di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di Alfa, si chiede, inoltre, all'Illustre Giudice adito di disporre una **Consulenza Tecnica d'Ufficio** affinché venga determinato il flusso di cassa che si sarebbe generato in seguito alla conclusione dell'Accordo e si stabilisca se tali incassi avrebbero permesso a Beta di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di Alfa, con il conseguente venir meno di ogni ipotetico pregiudizio per le ragioni creditorie di Alfa a causa del conferimento dell'Immobile nel fondo patrimoniale.

Tutto quanto sopra premesso, i signori Luca Bianchi e Marisa Verdi, *ut supra* difesi, rappresentati e domiciliati, confidano nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via pregiudiziale di rito

1. Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Savona per le ragioni esposte in narrativa.

In via preliminare

2. Accertato che le difese svolte dai resistenti richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod. proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa.

Nel merito

3. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.

In via istruttoria

4. Ammettersi la prova orale nei termini e nei modi di cui al paragrafo 4 che precede.

5. Disporre la Consulenza Tecnica d'ufficio di cui al paragrafo 4 che precede.

In ogni caso

6. Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono.

7. Con vittoria di spese e compensi di lite.

Con espressa riserva ed integrazione e/o modificazione delle conclusioni, ogni più ampia ed ulteriore difesa, eccezione, deduzione ed istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e ss. mm., si dichiara che il valore della controversia determinato dal ricorrente non è modificato dalla presente comparsa di risposta, pertanto non è dovuto alcun contributo unificato.

Si producono, oltre al ricorso ed al decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, i seguenti documenti:

- a) informativa mediazione;
 - b) informativa negoziazione assistita.
- 1) Lettera d'intenti inviata da Gamma S.p.a. a Beta S.r.l. in data 5 novembre 2015.

Milano, 25 maggio 2020

Avv. Arianna Quadri

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

I sottoscritti, Luca Bianchi (C.F. _____), nato a Milano il 13 maggio 1960, ivi residente in Via Roma n. 45 e Marisa Verdi (C.F. _____), nata a Lecco il 10 aprile 1964, residente in Milano, Via Roma n. 45, informati della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – delegano l'avvocato Arianna Quadri (C.F. _____) a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio e in ogni sua fase e grado successivi, anche di esecuzione, conferendo alla stessa ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi compreso il potere di conciliare e/o transigere, la controversia, di rilasciare quietanze, di chiamare terzi in causa e di proporre domande riconvenzionali, nonché quella di farsi sostituire e di nominare procuratori in sua vece, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Milano, Via Freguglia n. 55.

Luca Bianchi

Marisa Verdi

Sono autentiche

Avv. Arianna Quadri